

RIVISTA NOBILIARE

Anno II, numero 1, gennaio- giugno 2007

Pubblicazione riservata ai soci dell'*Accademia Araldica Nobiliare Italiana*

[www. accademiaaraldicanobiliare.com](http://www.accademiaaraldicanobiliare.com)

Periodico semestrale di Araldica, Genealogia, Diritto Nobiliare, Ordini Cavallereschi

Registrato presso il Tribunale di Firenze, n. 5523 del 4.10.2006

Direzione e Redazione: Viale Alessandro Volta 133, 50131 Firenze, Tel. /Fax 0555520627, e-mail: rivistanobiliare@libero.it

Direttore responsabile: Conte Pierfrancesco Guelfi Camaiani

EDITORIALE

In ricordo del Conte Cavaliere Guelfo Guelfi Camaiani

di Pierfrancesco Guelfi Camaiani

Ricorre quest'anno il 25° anniversario della scomparsa di mio padre, illustre cultore dell'araldica e della genealogia.

Nato a Firenze il 7 luglio 1928 dal Conte Piero Guelfi Camaiani (Firenze 1896-1951, Med. d'Arg. al V.M., Cons. On. della Repubblica del Panama, araldista, genealogista e autore della fondamentale opera Dizionario Araldico, la cui prima edizione vide la luce nel 1940 a cura della casa editrice Hoepli di Milano) e dalla N.D. Maria Teresa Paoletti, dopo aver compiuto gli studi universitari presso la Facoltà di Scienze Economiche di Firenze, raccolse l'eredità del padre, prematuramente scomparso, assumendo la Direzione dell'Istituto Genealogico Italiano, fondato nel 1877 dal nonno, omonimo, Guelfo Guelfi Camaiani.

Nel 1959 fondò la Società Italiana di Studi Araldici e Genealogici, associazione culturale e di studi di cui fu Presidente per vari anni, e nel 1960 fondò la Rivista Archivio Genealogico che diresse sino al 1964.

Scrisse numerosi articoli apparsi nelle principali Riviste italiane e straniere del settore quali: The Genealogist's Magazine (Londra); The Genealogical Helper (U.S.A.); Rivista Araldica (Roma); Tribuna Araldica (Genova); Archivio Genealogico (Firenze); Toscani nel Mondo (Firenze); Giornale d'Italia (Roma).

Fu autore di importanti opere quali: Fonti Manoscritte Inedite di Araldica e Genealogia conservate nelle Biblioteche e Archivi d'Italia (Firenze, 1963); Il "Liber Nobilitatis Genuensis" e il Governo della Repubblica di Genova fino all'anno 1797 (Firenze, 1965); L'ultimo Guardasigilli Nicolò Lami e la Toscana del suo tempo con nuove lettere inedite del Granduca Leopoldo II (Bologna, ed. Forni, 1975); Un illustre toscano del settecento "Filippo Mazzei" medico, agricoltore, scrittore, giornalista, diplomatico (Firenze, 1976, con prefazione di Giovanni Spadolini); Genealogy in Italy (Firenze, 1979).

Partecipò a numerosi Congressi Internazionali di studi Araldici e Genealogici fra i quali: Stoccolma (1960), L'Aja (1964), Berna (1968), Vienna (1970), Liegi (1972), Monaco di Baviera (1974), Madrid (1982), presentando varie Relazioni congressuali stampate agli atti dei Congressi. Fra queste possiamo ricordare: L'immigrazione di famiglie e personalità eminenti dall'Europa all'Italia, cause modalità ed effetti. Fonti storiche e genealogiche negli Archivi d'Italia (L'Aja, 25 giugno 1964); Familles d'origine Autrichienne ed Allemande dans la Noblesse Italienne (Vienna, 15 settembre 1970); Sources manuscrites inédites heraldique et gènealogiques conseèrvées dans le Biblioteques d'Italie (Liegi, 30 maggio 1972); Etude de la Gènealogie et sources des recherches gènealodiques en Italie (Monaco di Baviera, 12 settembre 1974).

Fu membro effettivo del Collegio Araldico (Roma), della Associazione Nazionale Archivistica (Roma), del Zentrastelle fur Personen und Familiengeschichte (Francoforte), della Schweizerische Heraldische Gesellschaft (Losanna), della Società Francaise d'Heraldique e de Sigillographie (Parigi), della Società Suisse d'Heraldique, della Società Toscana per la storia del Risorgimento e di varie altre Associazioni e Istituti italiani ed esteri.

Collaboratore di varie riviste e giornali tra cui il Giornale d'Italia per il quale curò la pagina dedicata ai "Toscani Illustri", fu promotore, quale consulente bibliografico, di una vasta serie di ristampe di libri rari e antichi di araldica, genealogia e storia, realizzate dall'Editore Arnaldo Forni di Bologna.

Per la sua preziosa attività fu insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 1978 e di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Merito di San Giuseppe della Casa Asburgo Lorena Granduchi di Toscana; gli fu poi conferito il Premio per la Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1978, la Medaglia "Pro Merito Genealogiae" del Zentralstelle fur Familiengeschichte (Germania, 1979) e la Medaglia della Societade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino (Brasile, 1980).

Morì a soli 54 anni il 3 dicembre 1982. Nonostante il breve tempo che gli fu concesso di vivere riuscì a trasmettere la sua forte passione per la storia, l'araldica, la genealogia a suoi tre figli Pierfrancesco, Alessandro e Gherardo che oggi proseguono lo studio di tali materie.

ELEMENTI DI ARALDICA

di Alessandro Guelfi Camaiani

L'origine degli stemmi, così come attualmente si vedono, è da ritenersi risalire al tempo di Ottone I Imperatore. Il primo trattato del blasone conosciuto, apparve in Francia verso il 1180 sotto il regno di Filippo Augusto. Se le prime Armi apparvero nei Tornei, gli esempi dei veri stemmi non si trovano che verso la fine del XII secolo. Però fino intorno al 1260 non erano propri delle persone che li portavano ma dei loro domini; infatti, il Signore cambiando stato e signoria, mutava sigillo e divisa. Un importante impulso alla diffusione si ebbe in occasione delle crociate. Fino a quando il Signore stava nelle sue terre non ebbe necessità di un segno distintivo ma quando si ritrovò lontano dai propri possedimenti e confuso con la moltitudine dei crociati, sentì il bisogno di avere un segnale che lo distinguesse dagli altri, coperti come lui dall'armatura. Ogni cavaliere quindi scelse "un colore conforme ai sentimenti" ed un segno esprimente qualche "glorioso suo fatto o personale accidente" o avente qualche richiamo o somiglianza con il proprio nome: una colonna per i Colonesi, l'orso per gli Orsini, la carretta per i del Carretto, ecc. (GUELFU CAMAIANI Piero, *Dizionario Araldico*, Manuali Hoepli, 1940, pp. 526-527).

Dunque, sin dalle remote epoche passate, lo stemma costituiva un abituale mezzo di identificazione ed era ritenuto esclusivo privilegio della famiglia legittima titolare dello stemma stesso (in tal senso: SCIALOIA, *Il diritto al nome e allo stemma*, Roma, Pallotta, 1889, p. 84). Esso era normalmente connesso al possesso di un titolo nobiliare, ma poteva spettare anche a famiglie non nobili ma di "distinta civiltà" (i c.d. stemmi di cittadinanza: si veda per esempio l'art. 30 dell'Ordinamento dello stato nobiliare italiano del 1943 che prevedeva appunto il "riconoscimento di stemmi di cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinta civiltà, che fossero in grado di provare con documenti autentici o riproduzioni di monumenti di goderne da un secolo il legittimo possesso") e agli ecclesiastici.

In regime monarchico, lo stemma nobiliare era considerato quale rappresentazione grafica del titolo ed era, quindi, considerato alla pari di quest'ultimo, cioè un diritto di natura personale (GANGI, *Personne fisiche e persone giuridiche*, Milano, Giuffrè, 1948, p. 151). Pertanto, sul piano civilistico, ne era assicurata la tutela giudiziale nelle ipotesi di usurpazione o contestazione della proprietà o del possesso. Sotto il profilo penale, l'uso abusivo di uno stemma di carattere nobiliare, e principalmente l'illecita attribuzione di una corona nobiliare, poteva integrare il reato di cui all'art. 498 c.p., risolvendosi nell'usurpazione di un titolo.

Invero, fin dai primi anni della nascita del Regno d'Italia, la monarchia si preoccupò di dettare precise norme araldiche relative all'uso ed all'ornamento esteriore degli stemmi. Per l'art. 29 dell'ultimo Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651) le persone che possedevano uno stemma gentilizio, o ne ottenevano la concessione o il riconoscimento, potevano farne uso esclusivamente "con le ornamentazioni proprie delle loro rispettive qualità o dignità conformemente al Regolamento". A questo Regolamento, emanato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652, era allegato un vocabolario araldico contenente i termini tecnici usati per la descrizione (blasonatura) degli stemmi.

La simbologia araldica è molto varia, trattandosi di una scienza antichissima. Le figure (o pezze) araldiche possono essere figure propriamente araldiche, come il palo, la fascia, la banda, le losanghe ecc., o figure naturali, come quelle riproducenti animali, fiori, piante, uccelli, mestieri ecc., oppure figure ideali, come quelle che si riferiscono per esempio alla mitologia. Il significato di detta simbologia è notevolmente complesso: ogni figura deve essere infatti considerata nella sua esatta forma, posizione e colore (smalto) e deve essere messa in correlazione con le altre figure presenti nello scudo. Per tutto ciò che riguarda la simbologia e la terminologia araldica è fondamentale il citato *Dizionario Araldico* del Conte Piero GUELFU CAMAIANI.

Lo scudo, cioè il fondo su cui si disegnano le figure araldiche, in origine aveva forme assai diverse. L'ultimo Regolamento per la Consulta Araldica del Regno, approvato con il R.D. 7 giugno 1943, n. 652, stabilì che si sarebbe dovuto usare lo **scudo** tradizionale italiano, appuntato per gli uomini e ovato per le donne, escludendosi per le future concessioni ogni altra foggia (art. 59).

Oltre allo scudo ed alle figure in esso disegnate, fanno parte della simbologia araldica gli **ornamenti** dello scudo, cioè quegli elementi che, esteriori

allo scudo, servono ad indicare dignità proprie del titolare dello stemma. I c.d. ornamenti sono di due specie: ereditari e personali. I primi sono per esempio le corone, gli elmi, il mantello, ecc.. I secondi sono per i prelati: i cappelli, le mitre, i pastorali, la tiara; per i militari: le ancore, le bandiere, i cannoni, ecc.; per i cavalieri dei vari Ordini: la croce accollata dietro lo scudo, la collana, il nastro con la croce pendente, ecc..

I principali ornamenti indicanti la nobiltà sono le corone e gli elmi.

Delle **corone** si è trattato nel numero precedente. Possiamo qui aggiungere che le famiglie nobili e patriziali senza possesso di un titolo speciale di nobiltà, collocano la corona sopra l'elmo (art. 90 del Regolamento del 1943), mentre le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una più grande, appoggiata sopra lo scudo e contornante l'elmo, ed un'altra più piccola, sopra l'elmo stesso; la corona più grande è quella relativa al titolo personale, la più piccola, quella del titolo più elevato spettante alla famiglia (art. 91 del Regolamento del 1943).

Gli **elmi** si pongono sopra lo scudo e rappresentano il grado nobiliare per il tramite della loro forma, colore e posizione, mentre non sono indizi di dignità la superficie rabescata, le bordature o cordonature dorate o argentate. Essi si trovano in araldica in molte fogge, come ricordo della cavalleria e delle imprese militari. Per il citato Regolamento del 1943 (art. 60) è consentito l'uso di tutte le forme consuetudinarie ed è consentito l'uso dell'elmo anche alle famiglie di cittadinanza (art. 66), cioè alle famiglie che, senza essere nobili, hanno diritto a portare uno stemma. Brevemente possiamo dire che generalmente l'elmo dei Principi e Duchi è di acciaio dorato, con la visiera alzata a metà e posto di fronte; quello dei Marchesi è di acciaio argentato, posto di fronte, così come è argentato quello dei Conti che viene posto però di profilo per un terzo a destra, mentre quello dei Baroni è sempre argentato ma posto di profilo per due terzi a destra; quello dei Patrizi e dei Nobili è argentato, posto in profilo pieno verso destra; infine l'elmo delle famiglie di cittadinanza è brunito, con la visiera chiusa e posto di pieno profilo a destra.

Gli **svolazzi** (o lambrecchini) sono dei pezzi di stoffa ritagliata a fogliami dei colori dello scudo che, partendo dall'elmo, ricadono intorno allo scudo al fine di dargli un aspetto di eleganza (artt. 98-100 del Regolamento del 1943).

I **cimieri** (artt.101-104 del Regolamento del 1943) sono delle figure poste sopra l'elmo, generalmente figure chimeriche o animali, che servivano a dare al cavaliere "una apparenza più fantastica e formidabile" (GUELFICAMAIAI P., *Dizionario Araldico*, cit., p. 139).

I **mantelli** (artt. 105-108 del Regolamento del 1943) o mantelli sono riservati agli insigniti di potestà sovrana, spettando quindi a Re, Principi e Duchi.

Si richiamano alla tradizione cavalleresca i **moti** (artt. 109-111 del Regolamento del 1943) che consistono in frasi che racchiudono un pensiero od una sentenza; se formati al massimo di due o tre parole, sono detti "gridi d'arme". Vengono posti in una fascia sotto lo scudo.

Infine, come accennato, lo scudo può essere ornato da elementi personali che costituiscono la rappresentazione di dignità cavalleresche, come quelle dei decorati dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata o di altri Ordini equestri, oppure che costituiscono la rappresentazione di altre distinzioni come quelle degli ecclesiastici, dei magistrati, degli ufficiali di terra, d'aria e di mare, ecc. (artt. 120-128 del Regolamento del 1943).

Lo STUDIO ARALDICO GENEALOGICO GUELFICAMAIAI

da più di un secolo offre i seguenti servizi: ricerca e riproduzione di Stemmi Araldici; Monografie Storico Araldiche sulla Casata; ricostruzione di Alberi Genealogici documentati; Aggiunzioni e Cambiamenti di Cognome; Cognomizzazioni di Predicati Nobiliari; Oggettistica con Stemma. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito: www.araldicaguelficamaiani.com oppure telefonare al n. 055 5520627 o scrivere all'indirizzo di Viale Alessandro Volta 133, 50131 Firenze, o all'e-mail: info@araldicaguelficamaiani.com

L'USO DELLO STEMMA DA PARTE DELLA DONNA

di Alessandro Guelfi Camaiani

In base alle norme contenute nell'ultimo Regolamento per la Consulta Araldica (R.D. 7 giugno 1943, n. 652) la donna nubile porta lo stemma della sua famiglia cimato dalla corona del suo titolo personale, potendolo ornare circondando la corona con una cordigliera d'argento sciolta o da una ghirlanda di rose (art. 115).

La donna maritata, così come la vedova, porta l'insegna gentilizia di nascita accollata ed a sinistra di quella del marito, con la corona che appartiene al marito (artt. 93 e 116), normalmente però senza elmi e cimieri (art. 118). Gli scudi, posti quindi contigui e congiunti sotto la corona del marito, possono essere ornati con una cordigliera d'argento annodata o con due rami d'olivo decussati sotto la punta degli scudi e divergenti.

TITOLI E TRATTAMENTI NOBILIARI

di Gherardo Guelfi Camaiani

L'ultimo Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651, artt. 38 e 39) aveva distinto i titoli nobiliari veri e propri dai trattamenti e dalle qualifiche nobiliari.

Sono qualifiche le espressioni d'onore connesse al godimento di un titolo nobiliare o quelle di *Don* e *Donna*, spettanti ai membri di determinate famiglie, principalmente lombarde, ed a determinate condizioni, e quelle di *Nobil Homo* e *Nobil Donna*, spettanti ai membri di famiglie patrizie venete.

E' trattamento d'onore quello di *Altezza Eminentissima*, spettante al Gran maestro dell'Ordine di Malta (al quale spettava, per il secondo comma dell'art. 38 del R.D. 651/43, oltre a detto trattamento anche il titolo di Principe; per il MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di Diritto Nobiliare Italiano*, Giuffrè, Milano, 1961, vol. III, p. 190, "si tratta di un pleonasma, in quanto l'*Eminenza* che si dà ai Cardinali, considerati Principi di sangue, è sinonimo di *Altezza*; meglio sarebbe stato attribuire al Gran Maestro dell'Ordine di Malta, ritenuto sovrano, il trattamento di *Altezza Serenissima*"). Altri trattamenti come quelli di *Illustrissimo*, *Chiarissimo*, *Magnifico*, *Eccellenza* erano già caduti in disuso anche nella vita di relazione e non risultano elencati nell'ultimo Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano che sancì poi l'abolizione dell'uso della dignità di *Grande di Spagna* (i grandi feudatari erano chiamati *ricosombres* e godevano del privilegio di parlare con il Sovrano; l'Imperatore Carlo V, sostituì tale trattamento con quello di Grandi di Spagna) e della qualifica di *Magnate d'Ungheria*, (questo più che un titolo era appunto una qualifica attribuita all'alta nobiltà magiara che avevano il diritto ereditario di sedere alla camera alta del Parlamento ungherese), salva l'annotazione nel *Libro d'Oro della Nobiltà Italiana* come qualifiche storiche.

L'Ordinamento nobiliare non precisava la distinzione tra il titolo ed il trattamento ma questa è facilmente evidenziabile sul piano storico-giuridico. Il titolo indicava nel titolato l'esercizio di una funzione pubblicistica (giurisdizione feudale, carica di corte, partecipazione al governo aristocratico cittadino); il trattamento esprimeva l'appellativo rivolto al titolato nella vita di relazione. La stessa distinzione si manifesta ancora oggi in molti settori: Re e Maestà, Principe ed Altezza, Vescovo ed Eccellenza, Deputato e Onorevole, ecc..

La scomparsa nel tempo della funzione pubblicistica connessa al titolo e l'abolizione dei relativi privilegi, ha determinato la sopravvivenza nel titolo del solo aspetto onorifico, venendo il titolo ad identificarsi con il trattamento. La trasformazione del titolo in trattamento è ravvisabile nella diffusione dell'uso di certi titoli, indipendentemente dalla loro legittima spettanza secondo le leggi di successione. Per esempio, in Piemonte era radicato l'uso di attribuire il trattamento di Conte agli ultrogeniti delle famiglie marchionali e quello di Cavaliere agli ultrogeniti delle famiglie comitali. Emblematico di tale fenomeno è poi il progressivo disuso del titolo di Nobile: assai raramente, nella vita sociale, l'insignito di tale titolo viene appellato come tale, più spesso si preferisce designarlo senza titolo ovvero attribuirgli il titolo di Conte. Gli ultrogeniti delle famiglie principesche, ducali, marchionali, comitali o baronali sono di solito appellati con il titolo che spetterebbe solo ai primogeniti; così come il medesimo titolo – anch'esso come trattamento – viene dato alle mogli di questi, nonché alle donne di tali casate, sia nubili che sposate (sul punto: CANSACCHI, *I titoli ed i trattamenti nobiliari nella società attuale*, in *Riv. Ar.*, 1978, pp. 82 e segg.).

Sul trattamento di **Don**, il delle Pastene (*Qualche breve considerazione sulla spettanza in Italia del trattamento di Don*, in *Riv. Ar.*, 1978, p. 40, con ampie note sull'origine storica di tale trattamento) scrive che "è stato sempre evidente come il trattamento di Don di antica derivazione, prenda piede in alcune province italiane per effetto della prolungata dominazione spagnola e si estenda anche in zone che, pur soggette ad altra sovranità, maggiormente risentirono di tale dominazione; (...) è da chiarire subito che esso costituisce in Spagna e negli Stati italiani che lo usarono, non più di un distintivo-appellativo personale ed ereditario di onore ed è anzi un trattamento e non un titolo; (...) tale trattamento perciò è in Italia tipico della Sardegna, delle Due Sicilie e del Milanese, tutti paesi già soggetti alla Spagna; in Sardegna i Savoia lo riconobbero e lo mantennero ai Nobili Cavalieri, in Lombardia lo riconobbero e lo mantennero gli Austriaci nonostante che fosse completamente estraneo ai loro ordinamenti, nel Napoletano e in Sicilia, infine, subito lo accettarono l'Austria e i Borbone; la Consulta Araldica del Regno d'Italia lo mantenne, oltre che ai Sardi, ai Lombardi e non ai Napoletani e Siciliani (dove viceversa era maggiormente radicato) e lo consentì a Principi e Duchi e alle famiglie romane dei Costaguti, Patrizi, Soderini e Theodoli".

Riguardo al trattamento di **Magnifico**, il Cav. Enrico dei Baroni Selvaggi (*Del titolo di Magnifico*, in *Annuario Nobiliare-Diplomatico-Araldico*, 1896, p. 65) scrive: "nella prima metà del secolo XVIII, nelle Patenti emanate dai Feudatari, sia in latino, sia in italiano, ai Giudici ordinari ed a quelli delle seconde cause, ai Governatori, ai Capitani delle Città, ai Consultori, agli Avvocati dei poveri, agli Erariali, soleva darsi il semplice Magnifico; (...) nella seconda metà poi dello stesso secolo crebbe tanto più l'ambizione e la

vanità per questo titolo, in quanto che uomini sforniti d'ogni qualsiasi merito, ebbero la velleità di arrogarselo; e si aggiunge ancora che quanto più le cose mancavano alla sostanza, come *res nullius*, tanto più si appropriò siffatto titolo onorifico; quindi per l'abuso e per altre cause, questo attributo decadde, e dopo la rivoluzione francese venne del tutto dimesso e disusato, chiamandosi ognuno indistintamente cittadino".

"Sull'attributo di **Dominus** nel secolo XIII si può dire (per Genova e la Liguria) che tale appellativo era riservato specialmente a chi rivestiva una carica pubblica molto elevata, quali i Capitani del Popolo, i Podestà in genere, i feudatari di territori autonomi rispetto al Comune o comunque rimasti importanti nonostante il giuramento alla *Campagna* di esso Comune, nonché i Vescovi ed Arcivescovi e pure i Sovrani; pertanto mi sembra che tale titolo non fosse puramente indicativo di nobiltà, ma bensì e specialmente di dignità; dopo il XIII secolo tale titolo venne esteso a molti altri individui, quali giudici, dottori di legge, etc." (AGOSTO, in *Riv. Ar.*, 1977, risposta al quesito 1416).

Il trattamento di **Eccellenza** era un tempo riservato a Re e Imperatori, ma quando questi assunsero quelli di Sire, Maestà, Altezza, si ebbe uno spostamento di grado del trattamento di Eccellenza che venne subito dopo quello di Altezza (sull'origine storica di tale trattamento, si veda: SELVAGGI, *Sul titolo di Eccellenza*, in *Annuario Nobiliare-Diplomatico-Araldico*, Roma, 1897, p.181). Negli stati preunitari era attribuito a ministri, alti funzionari, magistrati e ufficiali di grado elevato, per via della loro alta carica rivestita e quindi senza riferimento ad una condizione nobiliare. Il R.D. 19 aprile 1868, n. 4349, attribuiva tale trattamento agli appartenenti delle prime quattro categorie dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni e cioè: (Cat. I) Cavalieri della SS. Annunziata; (Cat. II) Presidenti del Senato e della Camera; (Cat. III) Ministri, Segretari di Stato, Ministri di Stato, Generali d'Armata ed Ammiragli; (Cat. IV) Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di Cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e del Tribunale Supremo di guerra. Non godevano del trattamento i Senatori ed i Deputati, iscritti nella V categoria ed i Prefetti, classificati nella VII. Con R.D. 14 settembre 1888, n. 6850, si estese il trattamento ai Sottosegretari di Stato, istituiti con la legge 12 febbraio 1888, n. 5195. Il R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210, che non accolse i voti espressi dalla Commissione Araldica romana e napoletana per restituire il trattamento a Principi e Duchi, confermò le disposizioni anteriori estendendo il trattamento ai Prefetti in sede. Il R.D. 28 novembre 1929, n. 2029, attribuì tale trattamento anche ai Bali di Giustizia di lingua italiana dello S.M.O.M.. Con decreto luogotenenziale del 28 giugno 1945, n. 406, esso fu abolito. Invero, tale decreto fu emanato sul fondamento del D.L.Lt. 4 settembre 1944, n. 185, il quale stabiliva che i decreti legge emessi dopo il 25 luglio 1943 dovessero essere convertiti in legge entro sei mesi dalla conclusione della pace e che quelli non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, avrebbero cessato di avere vigore entro lo stesso termine; la legge 5 maggio 1949, n. 179, che elenca i decreti legge successivi al 25 luglio 1943 che sono stati convertiti in legge, non comprende il decreto in esame, pertanto, esso deve ritenersi decaduto l'8 maggio 1949 (un anno dall'entrata in funzione del Parlamento) (in tal senso: RELLINI ROSSI, *Il trattamento di Eccellenza*, in *Riv. Ar.*, 1973, p. 260). Contro tale impostazione -- per la validità del decreto luogotenenziale 406/45 e quindi per l'efficacia dell'abolizione del trattamento di Eccellenza -- c'è chi (SANDULLI, *Eccellenza*, voce in *Enc. del Diritto*, Milano, 1981; si veda anche CIOTTI COMETTI, *Il titolo di Eccellenza*, in *Riv. Ar.*, 1971, p. 27) ha rilevato che il suindicato decreto non era un decreto legge ma un decreto legislativo che, emanato dal Consiglio dei Ministri in forza della potestà legislativa conferitagli dal D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, non necessitava di conversione in legge.

I PREDICATI NOBILIARI E LA XIV DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE

di Gherardo Guelfi Camaiani

La legge non offre una nozione del predicato nobiliare; solo i vari testi unici relativi alle tasse sulle concessioni governative emanati nel periodo monarchico e nel periodo repubblicano (precedentemente a quello approvato con D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che per primo ha eliminato ogni riferimento alla materia araldica) contengono dei riferimenti ad esso che è indicato come "il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo".

Più precisamente, il predicato nobiliare può essere definito come un particolare attributo che può essere aggiunto ad un titolo nobiliare o ad un cognome al fine di meglio specificarlo; esso consiste nella preposizione segnacaso "di", seguita dall'appellativo di una località geografica, anche di fantasia, oppure di una carica o di una impresa.

E' possibile distinguere e classificare i predicati in tre categorie: feudali, allodiali e onorifici.

Nel primo gruppo rientrano i predicati più antichi, collegati ad una investitura feudale del territorio indicato dal segnacaso (per esempio: Benso di Cavour). Nell'ambito di tali predicati è possibile evidenziare una sottocategoria che si appoggia, anziché su luoghi geografici, su cariche o diritti feudali parziari come ad esempio: Barone della terza dogana di mare di Catania, Signore di quindici onze sul grano di Bidona, ecc..

I predicati allodiali, più recenti rispetto ai primi e caratterizzanti il periodo successivo all'abolizione della feudalità, pur corrispondendo a terre sottoposte al dominio del Sovrano concedente il titolo, non si ricollegavano ad alcuna prerogativa dell'investito sui territori oggetto della intitolazione ma costituivano dei semplici possedimenti patrimoniali.

Nell'ultima categoria rientrano tutti quei predicati esclusivamente onorifici, consistenti in località geografiche di pura fantasia ovvero in particolari imprese: si pensi al Maresciallo Armando Diaz, insignito nel 1923 da S.A.R. Vittorio Emanuele III del titolo di Duca della Vittoria.

Il secondo comma dell'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana -- per il quale: "i predicati di quelli (dei titoli nobiliari) esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome" -- ha conferito, quale norma precettiva di immediata applicazione, un vero e proprio diritto soggettivo alla "cognomizzazione" del predicato in favore di coloro ai quali spettava, anteriormente al 28 ottobre 1922, il titolo nobiliare connessovi.

Il Costituente, se da un lato non ha ritenuto compatibile con le esigenze democratiche la conservazione di distinzioni come i titoli nobiliari, idonei a rafforzare i privilegi derivanti dalla nascita, ha tuttavia considerato meritevole di tutela l'aspetto relativo alla conservazione del patrimonio storico-familiare italiano; e soprattutto, se ha inteso negare qualsiasi efficacia giuridica allo *status* nobiliare, ha tuttavia mantenuto rilevanza giuridica al predicato come parte del nome in virtù della necessità della identificazione di persone appartenenti a famiglie già conosciute per mezzo del loro predicato.

Conseguentemente al predicato nobiliare come segno distintivo della persona, utile alla sua esatta individuazione, è stata data rilevanza costituzionale come parte del nome ed è pertanto suscettibile di ricevere dall'ordinamento una tutela giuridica analoga.

Se chiunque, per meglio specificare la propria condizione familiare, può aggiungere al proprio il cognome di un suo ascendente, all'insignito di un titolo nobiliare con predicato è stato costituzionalmente riconosciuto il diritto di chiedere l'enunciazione del predicato medesimo come completamento del nome.

Sulla rilevanza del predicato come parte del nome, già nel 1915 la Suprema Corte (Cass. 29 novembre 1915, in *Foro It.*, 1916, p. 98) aveva scritto: "secondo il significato che gli storici attribuiscono alla parola cognome, deve intendersi per esso quel nome dopo il proprio che è comune alla discendenza, ma, dove diversi siano i rami nei quali un'antica famiglia si sia frazionata, è naturale che gli appartenenti ai medesimi sentano il bisogno di meglio distinguere le loro nuove rispettive formazioni con appellativi speciali; e come già presso i romani, richiamando per esempio alla memoria i nomi del celebre Publio Cornelio Scipione, distruttore di Cartagine, si trova essere stato introdotto l'uso del prenome individuale, nella fattispecie, di Publio, si aggiungesse un nome indicante la gente e un cognome specificante la famiglia, così molte famiglie nobili, in Italia e fuori, fin dai secoli IX e X, anziché del comune cognome avito, per meglio identificarsi, si servirono abitualmente di un altro, togliendolo dai feudi che ciascuna di esse aveva acquistato, venendo in tal modo a crearsi dei nuovi casati, resi conosciuti dal predicato assai più che non fossero dal cognome originario della gente da cui erano derivati. Per questo si trova nei migliori lessici italiani attribuito alla parola cognome anche il significato di titolo d'onore col quale altri sia cognominato. E, se così è - per cognome deve intendersi non la sola denominazione comune di varie famiglie discendenti da un medesimo stipite, ma l'indicazione specifica destinata a farle meglio distinguere l'una dall'altra - non si potrà sul serio contestare che anche il titolo nobiliare sia un elemento interessante l'efficienza del cognome. Che il predicato e il feudo servano ancora attualmente alla designazione di molte famiglie, astraendo persino dal loro vero cognome, preso questo nel senso stretto della parola, si hanno in Italia e negli altri paesi d'Europa molti casi dimostrativi. Ben pochi per esempio saprebbero identificare il celebre Marchese di Mirabeau dal semplice suo cognome di Righetti. In Italia, e specialmente in Piemonte, vi sono molte famiglie nobili aventi lo stesso cognome; per esempio, i Ferrero, i Della Chiesa, che si distinguono solamente pel nome dei rispettivi loro feudi. Il vero cognome del Conte di Cavour era Benso, ma è passato alla posterità sotto il nome del feudo da cui, secondo l'espressione di Dante: *lo titol del suo sangue fè sua elma*".

Più recentemente ancora la Corte di Cassazione (Cass. Civ., 27 luglio 1978 n. 3779, in *Mass. Foro It.*, 1978, p. 734) ha affermato l'importanza del predicato nobiliare sotto il profilo dell'affermazione dell'identità storica familiare: "il cognome indica l'appartenenza di un individuo ad un determinato gruppo familiare; nel nostro ordinamento repubblicano non trova tutela alcuna l'interesse a vedersi riconosciuta l'appartenenza attraverso la famiglia, ad una determinata classe o casta sociale, o un determinato attributo nobiliare, ma si

giustifica invece la tutela del nome completo, servendo questo ad individuare uno specifico gruppo familiare che può avere tradizioni storicamente e socialmente rilevanti”.

Nei prossimi numeri tratteremo della procedura da seguire per la cognomizzazione dei predicati nobiliari.

IL PORTO DELLE ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

di Gherardo Guelfi Camaiani

Le insegne delle onorificenze cavalleresche nazionali hanno la precedenza su quelle estere; quelle militari, a loro volta, hanno la precedenza su quelle civili. Tra le insegne delle onorificenze equestri nazionali, hanno la precedenza quelle dell'Ordine al Merito della Repubblica, le altre seguono secondo la data di costituzione dell'Ordine. Le decorazioni dello S.M.O.M. sono portate dopo quelle nazionali e precedono le decorazioni non nazionali (secondo l'art. 5 del R.D. 14 agosto 1936, n. 1851, infatti: “le decorazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta ed i relativi nastrini sono portati sempre in aggiunta alle decorazioni nazionali ed hanno, in ogni caso, precedenza su tutte le altre decorazioni non nazionali”).

Quindi si ha tale sequenza in ordine decrescente di importanza e dunque di precedenza: onorificenze dell'Ordine Militare d'Italia, dell'Ordine al Merito della Repubblica, dell'Ordine al Merito del Lavoro, dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, dell'Ordine di Vittorio Veneto, dello S.M.O.M., onorificenze estere ed infine onorificenze degli Ordini non nazionali. Tuttavia, se alla cerimonia interviene un Capo di Stato od il Gran Maestro di un Ordine, la regola impone di portare come onorificenza più importante l'onorificenza conferita da quello Stato o da quell'Ordine; inoltre, ai ricevimenti e pranzi ufficiali presso le rappresentanze estere è buona regola portare al primo posto le decorazioni conferite dallo Stato di appartenenza del rappresentante diplomatico ospitante.

Sull'abito civile non formale si indossa solo la rosetta dell'onorificenza più importante, da apporre all'occhiello sinistro della giacca. In alternativa possono essere portati (anche più di uno, secondo l'ordine di precedenza suddetto) i nastrini in tessuto o metallici. Sull'abito civile da sera o da cerimonia si portano le miniature: sul frack con i nastrini di sostegno; sullo smoking, se più di una, anche senza nastrini, appese ad una catenella d'oro posta sul bavero sinistro, da destra verso sinistra secondo l'ordine di precedenza; sul tight generalmente si porta la rosetta (solo la più importante), ma c'è chi ammette in alternativa l'uso delle miniature.

Nelle occasioni solenni, sulle uniformi diplomatiche, su quelle degli Ordini cavallereschi di appartenenza, ovvero sul frack, si possono portare, oltre alle miniature, i collari (solo il più importante, a largo raggio intorno al collo, poggiato sulle spalle), le commende (solo la più importante, con il nastro sotto la cravatta), le placche (anche più di una, secondo l'ordine di precedenza, sul lato sinistro della giacca, sotto le miniature, dal centro a sinistra e dall'alto in basso in senso decrescente di importanza) e le fasce di Cavaliere di Gran Croce e delle altre massime onorificenze (solo la più importante, ponendola trasversalmente dalla spalla destra al fianco sinistro). Con il frack, la fascia si porta sotto il gilet, ma se è presente un Capo di Stato si porta sopra il gilet e sotto la giacca. Alla fascia si aggiunge la placca che si applica sul petto a sinistra e sotto il taschino della giacca; chi è decorato di più Gran Croci, porta le placche delle altre solamente sotto quella dell'Ordine di cui porta la fascia. Per quanto riguarda le decorazioni da collo, con le uniformi si possono portare più commende (la più importante al collo, le altre al centro dell'uniforme con i nastri infilati nelle asole della bottoniera).

Per le dame insignite di onorificenze cavalleresche valgono le medesime regole, salvo che esse non portano normalmente né collare né commenda, poiché queste sono in genere appese ad un fiocco da portarsi sul lato sinistro del petto.

Taluni Ordini cavallereschi prevedono, sia per gli uomini che per le donne, l'uso anche del mantello.

Per ciò che riguarda le regole relative al porto delle insegne cavalleresche sulle uniformi militari, per gli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato italiano, è necessario fare riferimento all'allegato C del “Regolamento per la disciplina delle uniformi” edito nel 2002 dallo Stato Maggiore della Difesa, che regola l'ordine tra le decorazioni al Valor militare e civile e le onorificenze e le distinzioni di uso autorizzato: in senso decrescente di importanza si va dalla decorazione di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia, a quelle dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, “fatte sempre salve le consuetudini degli Stati ospitanti e le prescrizioni protocollari per particolari circostanze (udienze col Sommo Pontefice, con Sovrani Regnanti ed altre altissime personalità)” (GENTILI, *La disciplina giuridica delle onorificenze cavalleresche*, ed. spec. in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, Roma, 1991, p. 15; in generale, sull'argomento trattato si veda anche: CASSANI PIRONTI, *Ordini in ordine*, Roma, 2004, pp. 77 e segg.; SANTANTONIO, *Il cerimoniale nelle pubbliche relazioni*, Roma, 1988, pp. 77 e segg.; SGRELLI, *Il cerimoniale*, Roma, 1998, p. 228; PECCHIOLI, *La Cavalleria e gli Ordini cavallereschi*, Roma, 1980, p. 152).

Alcuni articoli contenuti nel presente numero della *Rivista Nobiliare* sono stati curati dal nostro consocio **Avvocato GHERARDO GUELFI CAMAIANI**. Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante gli argomenti trattati, è possibile contattarlo telefonando ai numeri **0555520627 / 3496362907**, oppure scrivendo alla Redazione.

NOTIZIARIO

L'Accademia Araldica Nobiliare Italiana si propone: di riunire gli studiosi di araldica, genealogia e diritto nobiliare, al fine di favorire lo scambio di idee, di informazioni e notizie; di sviluppare gli studi araldici, genealogici e di diritto nobiliare, promuovendo la pubblicazione di monografie, libri e articoli anche attraverso il proprio periodico denominato *Rivista Nobiliare*; di raccogliere e conservare nel proprio archivio e nella propria biblioteca documenti e pubblicazioni in materia araldica, genealogica e nobiliare e sulla storia delle famiglie nobili italiane; di promuovere periodiche riunioni dei Soci, pubblici dibattiti, conferenze e convegni sugli argomenti riguardanti l'araldica, la genealogia ed il diritto nobiliare; di corrispondere con analoghe istituzioni estere e far conoscere quanto si fa in Italia nel campo di tali studi; di tenere un *Registro della Nobiltà Italiana* e un *Registro degli Stemmi Gentilizi*. Come è noto, nell'attuale ordinamento repubblicano non vi è un organo statale deputato alla tenuta di Elenchi nobiliari. Si è pensato, quindi, di istituire un *Registro degli Stemmi Gentilizi* ed un *Registro della Nobiltà Italiana*. Tali organismi si propongono di censire e raccogliere in appositi Elenchi nazionali le famiglie in possesso di uno stemma gentilizio e le famiglie nobili italiane. Le famiglie iscritte in tali *Registri*, figureranno nel *Blasonario Generale Italiano* e nell'*Elenco dei Titolati Italiani* di prossima pubblicazione.

Diamo quindi il benvenuto come *Soci Benemeriti* dell'*Accademia Araldica Nobiliare Italiana* ai Signori: Nobile Massimo Bindella (Perugia); Alvaro Clemente Farina, Nobile di Bergamo (Milano); Conte Matteo Gambin (Stienta); come nuovi *Soci Effettivi* ai Signori: Giuseppe Allegri (Genova); Marchese Dottore Duilio Antinori (Roma); Ingegnere Rosario Andrea Benincasa, Barone di Caravacio (Torino); N.U. Ingegnere Romolo Alfredo Boldrini (Milano); Dottore Luciano Bressi (Milano); N. D. Lia Briganti (Cesenatico); N. D. Rosa Dal Borgo (Milano); Barone Umberto Emilio Maria Fabio Dallavia (Genova); Conte, Nobile di Sacile, Ingegnere Architetto Roberto Franco Dell'Acqua Bellavitis (Milano); Vincenzo Di Felice (San Prisco); N.D. Salvina Maria D'Urso, Baronessa di Raineri, di Merii e della Gabella dell'Olio e Cotone di Noto (Firenze); Marchese Don Amedeo Finocchio, Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Genova); Nobile Dottore Antonio Felice Grazioso Polara, Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (ramo spagnolo) (Siracusa); Conte Andrea Mazza (Ferrara); Conte Dottore Enzo Modulo Morosini (San Giuseppe di Cassola); N.U. Rino Pedrocco, Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Venezia); Barone Avvocato Giancarlo Pelosi (Milano); Conte Rolando Serrotti, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Magliano in Toscana); N. U. Dario Sozzè (San Nazzaro de' Burgondi).

E' stato iscritto nel *Registro degli Stemmi Gentilizi* lo stemma del Signor Adriano Augusto Tomaselli (Genova), così blasonato: “trinciato di rosso, alla torre d'argento; e d'argento”.

Sono stati iscritti nel *Registro della Nobiltà Italiana* i Signori: Nobile Massimo Bindella (Perugia) di Pierino e Irma Moroni, Arma: “d'azzurro, alla fascia di rosso, accompagnata in capo e in punta da un giglio dello stesso”; Nobile di Bergamo, Alvaro Clemente Farina (Milano) di Egidio e Egle Arioli, Arma: “spaccato: nel 1° d'argento, al rincontro di bue d'oro; nel 2° di rosso, a due fasce d'oro”; Nobile di Tolentino, Comandante Fabrizio Gaetani Brancadori (Civitanova Marche) di Pietro Gaetani e Eles Brancadori, da cui: Carlo e Paolo Camillo, Arma: “partito: nel 1° d'oro alla gemella ondata d'azzurro posta in banda (Gaetani); nel 2° di rosso al leone rampante d'oro e poggiante con la zampa destra su una cornucopia d'oro e tenente nella zampa destra una spada e nella sinistra una bilancia, il tutto d'argento (Brancadori)”, Motto: “iustitia et fortitudo”; Conte Matteo Gambin (Stienta) di Gino e Dalma Comparin, Arma: “di rosso, ad una gamba d'oro; col capo d'azzurro, caricato di tre stelle di sei raggi d'oro, ordinati in fascia”; Barone Avvocato Francesco Saverio Vetere, Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Segretario Generale Unione Stampa Periodica Italiana, con i fratelli Barone Fabio e Baronessa Avvocato Nadya Rita (Roma), di Aldo e Filomena Valentino, Arma: “d'oro alla fascia di rosso accompagnata in capo da quattro stelle d'argento disposte 2, 2 ed in punta da un vecchio castello accostato da un vecchio albero di ulivo, il tutto al naturale”.

Per associarsi all'ACCADEMIA ARALDICA NOBILIARE ITALIANA e per ricevere la RIVISTA NOBILIARE si prega di contattare la Redazione: Viale Alessandro Volta 133, 50131 Firenze; e-mail: rivistanobiliare@libero.it; Tel. / Fax 055 5520627.